

Prot. n. 36878

Lì, 10 Dicembre 2019

ORDINANZA N. 138 / 2019

Il Responsabile del III Settore

PREMESSO che in data 07/12/2019 il personale della Polizia Municipale di Atripalda (AV) ha eseguito un'ispezione di polizia amministrativa presso i locali commerciali _____ ;

RICHIAMATO il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 664/2019 redatto in data 10/12/2019 dal personale della Polizia Municipale di Atripalda (AV) con il quale, a seguito di indagini svolte nei confronti dell'esercizio commerciale all'insegna _____ ubicato in Atripalda (AV) alla Via _____ , è stato accertato che il

_____, ha violato il disposto dell'art. 17, comma 3, della Legge Regionale n. 1 del 09/01/2014 in quanto ha aperto un esercizio di commercio al dettaglio "ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z) ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. d) della legge regionale 01/2014 in assenza della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 01/2014, comportando quanto innanzi l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da danaro da € 2.500,00 a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 57, comma 2, della Legge Regionale n. 1 del 09/01/2014;

ATTESO che la SCIA per esercizio di vicinato, prodotta da _____

_____, è stata chiusa negativamente in quanto la superficie di vendita del locale non è pari a mq. _____ ma bensì pari a mq. _____ configurandosi quindi una media struttura di vendita esercitata in assenza della prescritta autorizzazione;

ATTESO che sussistono, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale 01/2014 gli estremi per le misure interdittive dell'immediata chiusura dell'attività;

DATO ATTO che le regole del procedimento amministrativo stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 non sono applicabili alle fattispecie regolate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, da ritenersi legge speciale e prevalente sulla legge generale in tema di procedimento amministrativo e che il Consiglio di Stato ha rilevato che non è prevista la comunicazione di avvio del procedimento per gli atti sanzionatori;

CONSTATATA la regolarità dell'ispezione dei luoghi diversi dalla privata dimora e della contestazione della violazione amministrativa e della loro notificazione nelle forme di legge;

PRESO ATTO che l'art. 57, comma 2, della Legge Regionale 01/2014 prescrive, in aggiunta alla sanzione amministrativa, la chiusura immediata dell'esercizio commerciale di media struttura di vendita condotto senza l'autorizzazione prevista;

VISTO l'art. 17 ter del TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, il quale prescrive al comma 3, "... l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ...";

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

RITENUTO pertanto di dover disporre la chiusura dell'attività di media struttura nei locali di Via _____, in quanto svolta in assenza dell'autorizzazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO il Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 09/01/2014;

VISTA la Legge 07/08/2015, n. 124;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Giugno 2016, n. 126;

VISTO il Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222;

VISTO il R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al Responsabile del Settore;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2/2019 Prot. 2484 del 24.01.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore – Area Vigilanza – SUAP e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

A _____,

_____ , il divieto di prosecuzione e la relativa cessazione immediata dell'attività di esercizio di commercio al dettaglio "ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z) si sensi dell'art. 4, comma 1 lett. d) della legge regionale 01/2014 svolta nei locali di Via _____ del Comune di Atripalda (AV), all'insegna " _____ " – Partita IVA _____ .

Avverte

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In tal caso si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio di vendita, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

La presente ordinanza dovrà essere osservata, anche da chi, a qualsiasi titolo, venga immesso o si metta a condurre l'attività in parola.

A tal fine si procede a darne notizia mediante comunicazione sulla piattaforma SUAP, notifica alla persona presente presso i locali di Via _____ e pubblicazione all'Albo Pretorio On line del Comune.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Cap. Dr. Domenico Giannetta presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ⊕ entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ⊕ entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì, 10 Dicembre 2019



Il Responsabile del III Settore

Dr. Domenico Giannetta